



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Il ruolo dell'autorità doganale nella lotta alla contraffazione

Bologna 15 dicembre 2014

Il mercato del falso

- vale 6,5 miliardi di fatturato
- sottrae 105mila posti di lavoro all'economia legale
- comporta un mancato gettito per 5,3 miliardi di euro

Fonte :stima dell'impatto economico e fiscale e analisi dei comportamenti dei giovani e delle imprese), realizzata dal Censis per il Ministero dello Sviluppo Economico.

I settori più colpiti dalla contraffazione sono

- abbigliamento e accessori, con un fatturato da 2 miliardi e 243 milioni di euro (il 34,3% dell'intero mercato del falso)
- cd, dvd e software per 1 miliardo e 786 milioni
- **prodotti alimentari** con un giro d'affari intorno al miliardo di euro annui

Fonte :stima dell'impatto economico e fiscale e analisi dei comportamenti dei giovani e delle imprese), realizzata dal Censis per il Ministero dello Sviluppo

Economico.

Se i prodotti falsi venissero prodotti e venduti sul mercato legale

- varrebbero 17,7 miliardi di euro di **produzione** aggiuntiva, con 6,4 miliardi di valore aggiunto
- ci sarebbe un effetto positivo sul fronte degli acquisti di **materie prime**, semilavorati e servizi dall'estero, stimato in 5,6 miliardi di euro di importazioni
- si creerebbero oltre 100mila **posti di lavoro** a tempo pieno
- il mancato **gettito fiscale** è pari a 5 miliardi e 280 milioni di euro, fra imposte dirette e indirette

Fonte :stima dell'impatto economico e fiscale e analisi dei comportamenti dei giovani e delle imprese), realizzata dal Censis per il Ministero dello Sviluppo Economico.

In sintesi

La contraffazione:

- danneggia le imprese, attentando alla capacità di innovazione e ricerca;
- danneggia l'economia con effetti negativi su PIL e gettito fiscale;
- mette in pericolo la salute dei consumatori

Gli ostacoli ad un contrasto efficace

- La diversificazione dei canali di vendita (internet)
- L'articolazione della catena produttiva e distributiva del falso (sud-est asiatico, nord africa, Italia)
- Una domanda consistente di acquirenti indifferenti al fatto di partecipare ad un illecito

L'intervento doganale: base giuridica

- Reg. (CE) n.608/2013 del 12 giugno 2013
(regolamento base)
- Reg. (CE) n.1352/2013 del dicembre 2013
(regolamento applicativo)

Reg. (CE) n.608/2013 del 12 giugno 2013

in vigore dal 1 gennaio 2014

- estende la tutela doganale a nuovi diritti e violazioni
- introduce una procedura specifica per le piccole spedizioni
- promuove lo scambio di informazioni con i Paesi Terzi per le merci in transito sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale
- istituisce una banca dati elettronica centrale (COPIS) in cui confluiscono tutte le informazioni relative alle domande d'intervento in cui si richiede il controllo delle autorità doganali a tutela dei DPI

I diritti di proprietà intellettuale protetti ai sensi del Regolamento UE n. 608/2013:

- Marchi
- Disegni e modelli
- Diritti d'autore e altri diritti connessi
- Indicazioni geografiche
- Brevetti
- Certificati protettivi complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari
- Privative vegetali
- Topografie di prodotti a semiconduttori - **NUOVO**
- Modelli di utilità - **NUOVO**
- Denominazione commerciale - **NUOVO.**

le merci contraffatte

le merci oggetto di un atto che **viola un marchio** nello Stato membro in cui si trovano e cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno che è identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere **distinto nei suoi aspetti essenziali** da tale marchio



le merci contraffatte

le merci oggetto di un atto che **viola un'indicazione geografica** nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia stato apposto **un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica** o che sono descritte da tale nome o termine

le merci contraffatte

l'imballaggio, l'etichetta, l'adesivo, il prospetto, il foglio informativo, il documento di garanzia e ogni altro elemento analogo, anche presentati in modo distinto, oggetto di un'azione che viola un marchio o un'indicazione geografica, che contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio validamente registrato o a un'indicazione geografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio o indicazione geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati validamente registrati il marchio o l'indicazione geografica



Merci usurpative

sono le merci oggetto di un'azione che **viola un diritto di autore o un diritto connesso o un disegno o modello** nello Stato membro in cui le merci sono state trovate e che costituiscono o contengono **copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto** d'autore o del diritto connesso o del disegno o modello, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione



Intervento dell'autorità doganale



L'intervento della dogana ai sensi del Regolamento n. 608/2013 è previsto per :

- le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, per l'esportazione o la riesportazione
- le merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell'Unione
- le merci vincolate a un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco

Sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento n.608/2013

- le merci immesse in libera pratica nell'ambito del regime della destinazione particolare
- le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che siano prive di carattere commerciale
- le merci fabbricate con il consenso del titolare del diritto e quelle la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autorizzata da un titolare del diritto a produrne un certo quantitativo, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella convenuta tra tale persona e il titolare del diritto; siamo nel campo – rispettivamente - del c.d. **“commercio parallelo”** (considerando 6), cioè di diritti di proprietà intellettuale, per i quali non si è verificato l'esaurimento del diritto”, e dei c.d. overruns o eccedenze

Le piccole spedizioni

- Si tratta di una **spedizione postale o a mezzo corriere espresso che comprende fino a tre unità oppure che ha un peso lordo inferiore a 2 kg.**
- La procedura prevede che il richiedente ne faccia esplicita richiesta nella domanda di intervento - casella 10 del formulario - e accetti di sostenere i costi per la distruzione delle merci.
- La **distruzione delle merci oggetto di piccole spedizioni** sospettate di essere contraffatte o usurpative, secondo le condizioni previste agli artt. 25 e 26, può avvenire solo per le merci contraffatte e piratate, **non deperibili e che sono coperte da una decisione di accoglimento di una domanda di intervento.**
- Questa procedura è incompatibile con il sistema processuale penalistico nazionale che non consente l'immediata distruzione dei beni prima che l'Autorità giudiziaria abbia accertato il reato.

Intervento delle autorità doganali

Quando le autorità doganali individuano merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, in base al nuovo Regolamento UE 608/2013 in vigore dal 1 gennaio 2014 si prospettano due casistiche

Intervento delle autorità doganali

Caso 1

Merci per le quali **è stata presentata ed accolta una domanda** affinché, in presenza di merci sospette, le autorità doganali intervengano sospendendo lo svincolo o procedendo al blocco delle merci (art. 17 Reg. UE 608/2013)

Intervento delle autorità doganali

Prima di sospendere lo svincolo o di procedere al blocco delle merci, le autorità doganali possono chiedere al titolare dei diritti di proprietà intellettuale di trasmettere loro tutte le informazioni relative alle merci

Intervento delle autorità doganali

- notificano al dichiarante o al detentore delle merci la sospensione dello svincolo delle merci o il blocco delle merci **entro un giorno lavorativo** da tale sospensione o dal blocco
- informano per iscritto il **titolare dei diritti di proprietà intellettuale** della sospensione dello svincolo delle merci o del loro blocco **lo stesso giorno, o immediatamente dopo**, rispetto al richiedente o al detentore delle merci.
- concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco, se entro dieci giorni lavorativi (o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili), il titolare dei diritti di proprietà intellettuale **non ha confermato** per iscritto di essere convinto che un diritto di proprietà intellettuale è stato violato
- possono prorogare su **richiesta motivata** del destinatario della decisione **per altri 10 giorni**

Intervento delle autorità doganali

Caso 2

Merci (ad eccezione di quelle deperibili) per le quali non è stata presentata o non è stata accolta una domanda di intervento delle autorità doganali. In tali casi, le autorità doganali possono comunque sospendere lo svincolo o bloccare le merci (art. 18 Reg. UE 608/2013)

Intervento delle autorità doganali

- prima di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci possono chiedere a qualsiasi persona che potrebbe potenzialmente avere facoltà di presentare una **domanda** relativa alla presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale di fornire loro tutte **le informazioni pertinenti**.
- **notificano al dichiarante o al detentore delle merci** la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci **entro un giorno lavorativo** da tale sospensione o dal blocco.
- **notificano alle persone o entità che hanno facoltà di presentare una domanda** relativa alla presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci **lo stesso giorno, o immediatamente dopo**, rispetto al richiedente o al detentore delle merci

Intervento delle autorità doganali

Le autorità doganali **concedono lo svincolo delle merci o provvedono a sbloccarle** subito dopo l'espletamento di tutte le formalità doganali nei seguenti casi:

- se non hanno identificato nessuna persona o entità avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale **entro un giorno lavorativo** dalla sospensione dello svincolo o dal blocco delle merci;

Intervento delle autorità doganali

- se non hanno ricevuto una domanda di tutela **entro quattro giorni lavorativi** dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci, o hanno respinto una tale domanda;
- se la domanda non è stata accolta entro due giorni dalla presentazione della stessa (art. 9, par. 2 Reg. UE 608/2013);
- se, accolta la domanda di tutela, entro dieci giorni lavorativi dal blocco delle merci, il detentore dei diritti di proprietà intellettuale **non ha confermato loro per iscritto** di essere convinto che un diritto di proprietà intellettuale è stato violato

Domanda d'intervento

La domanda di intervento può essere:

- **nazionale**, quando rivolta all'Autorità doganale dello Stato membro, con richiesta di intervento in tale Stato membro
- **unionale**, quando presentata in uno Stato membro, con richiesta all'Autorità doganale di detto Stato membro e di uno o più altri Stati membri di intervenire nei rispettivi territori

Domanda d'intervento

Sono **legittimati a presentare le domande di intervento** le persone ed entità indicate all'art. 3 del Reg. UE n. 608/2013.

L'art. 3 del Reg. UE n. 608/2013 chiarisce, per entrambe le tipologie di domanda (nazionale e unionale), quali sono i soggetti titolati a presentare una richiesta di intervento dell'Autorità doganale.

Domanda d'intervento

- La richiesta può essere presentata all'Autorità doganale per la tutela di uno o più DPI, come specificati all'art. 2 del Reg. UE n. 608/2013, punti da 1 a 4.
- Un corso di formazione, in modalità e-learning, sul Regolamento 608/2013, alla cui redazione hanno contribuito la Commissione europea e gli esperti degli Stati membri, può essere scaricato gratuitamente sul [sito web della Commissione](#).

Domanda d'intervento

Le domande di tutela devono essere presentate al Servizio doganale competente, ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE n. 608/2013. L'elenco aggiornato delle **Autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea** a cui presentare le domande di intervento è consultabile sul [sito web della Commissione Europea – DG TAXUD –](#)

Per l'Italia, il servizio doganale competente, cui vanno presentate le domande è:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI -
Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l'utenza
Via Mario Carucci, 71- 00143 ROMA


Contenuto della domanda

Reg. (CE) n.1352/2013 del dicembre 2013

definisce i formulari per presentare le domande d'intervento di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

Modalità di presentazione

La presentazione delle istanze di tutela avviene on-line previa abilitazione del soggetto richiedente al Servizio Telematico Doganale.



Il progetto F.A.L.S.T.A.F.F.

Le informazioni raccolte attraverso le domande d'intervento alimentano una banca dati multimediale per la raccolta dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare



Le funzionalità della banca dati

Ogni azienda che richieda un intervento di tutela del prodotto genera una scheda della banca dati. All'interno della scheda ogni prodotto da tutelare è identificato da un codice che individua l'esatta classificazione tariffaria del prodotto, realizzando dunque un'associazione tra quel prodotto specificamente individuato e la relativa codifica doganale.



Le funzionalità della banca dati


Nella scheda possono inoltre essere registrate, per ogni prodotto, tutte le informazioni di carattere tecnico che lo contraddistinguono. Della banca dati fanno parte anche le immagini del prodotto e la mappa dei suoi itinerari doganali.



Scopi ed obiettivi di FALSTAFF

Sulla base delle richieste di tutela:
Riconoscere i prodotti originali Individuare i prodotti contraffatti - Banca Dati Multimediale -

CODIFICARE le informazioni e collegarle AUTOMATICAMENTE alle dichiarazioni doganali




scheda del prodotto



richiesta di intervento

DIFFONDERE SISTEMATICAMENTE le informazioni sui prodotti originali, i prodotti contraffatti e sulle "strategie di frode"

Alimentare ed aggiornare SISTEMATICAMENTE ed in TEMPI RAPIDI la Banca dati multimediale




Le modalità d'intervento della dogana

In presenza di merci potenzialmente contraffatte la dogana:

- sospende lo svincolo o dispone il blocco delle merci;
- informa il titolare del diritto e il dichiarante;
- offre al richiedente la possibilità di ispezionare le merci;
- procede al campionamento delle stesse per l'eventuale analisi a spese del titolare del diritto.



I risvolti penali della contraffazione

L'art.474 c.p. punisce come reato l'introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con segni falsi. Pertanto chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti di contraffazione, introduce nel territorio dello Stato, per trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.500 a 35000 euro.



Confisca

E' sempre ordinata la confisca dei prodotti, a chiunque appartenenti.

Ove ciò non sia possibile il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

Responsabilità amministrativa (residuale)

- L'art.1, comma 1 del D.L. n.35/2005 punisce con la sanzione amministrativa da 100 a 7000 euro l'acquirente finale che acquista cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, facciano ritenere violate le norme in materia di origine dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale.
- Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione varia tra un minimo di 20.000 ed un massimo di un milione di euro.
- Anche in siffatte ipotesi è prevista la confisca obbligatoria.

Contraffazione e Sottofatturazione

- Sono spesso due facce della stessa medaglia
- A maggiore quantità di merce sdoganata spesso non corrisponde un aumento valore allo sdoganamento della merce contraffatta
- Merce contraffatta regolarmente sottofatturata

Contraffazione e Sottofatturazione

- Frequentemente le merci che sono oggetto dei due fenomeni sono le stesse
- I punti di ingresso in UE vengono spesso spostati in considerazione dell'aumento delle attività di controllo
- L'attività di controllo serrata in entrambe i settori ha determinato nel tempo uno spostamento delle «*bande di truffatori*» dagli scali Italiani (p. es. Napoli) verso i porti spagnoli, francesi e del Nord Europa

Contraffazione e Sottofatturazione

- il settore tessile – abbigliamento rappresenta circa il 50% dei prodotti sottofatturati
- lo stesso settore soffre molto la contraffazione
- Su 100 capi di abbigliamento contraffatti o sottofatturati
 - 59 finiscono nei porti di Amburgo e del Nord Europa
 - 22 ad Algeciras e negli altri scali spagnoli
 - 10 a Le Havre e Marsiglia
 - 9 in Italia

Flussi Merce contraffatta importata sequestrata in Italia

- Paesi di origine della merce sequestrata all'importazione per contraffazione in Italia
 - soprattutto Emirati Arabi e Cina
 - i punti d'ingresso italiani sono soprattutto Genova, Roma (Fiumicino e Ciampino), Napoli e Gioia Tauro
 - la principale destinazione finale italiana risulta essere Roma
 - Gioia Tauro è lo scalo di transito per i prodotti contraffatti provenienti dagli Emirati Arabi e dalla Cina e destinati ad altri paesi quali ad esempio la Libia e l'Albania
 - Ancona è lo scalo di transito per i prodotti contraffatti provenienti dalla Grecia e destinati al mercato europeo